



Al Prefetto della provincia di Vibo Valentia

VISTO l'art. 8 del D.P.R. del 29.07.1982, n. 571, che prevede la ricognizione, da parte del Prefetto dei soggetti pubblici o privati ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e cose sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo per violazione delle norme di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover procedere alla formazione dell'Elenco Prefettizio dei Custodi Autorizzati per l'anno 2023 ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro e/o a fermo amministrativo, sulla scorta della preventiva valutazione di adeguatezza dei requisiti tecnici e morali, al fine di consentire l'efficiente ed efficace espletamento del servizio in questione, permettendo il miglioramento dell'attività operativa delle Forze di Polizia preposte alla vigilanza stradale;

VISTO l'avviso pubblico del 31 marzo 2023, con il quale si sollecitava la manifestazione d'interesse all'inserimento nel predetto Elenco Prefettizio, corredata da idonea documentazione, al fine di verificare il possesso degli adeguati requisiti oggettivi e soggettivi;

ESAMINATE le documentate istanze pervenute per tramite dell'apposita Commissione di valutazione nominata con decreto del Prefetto di Vibo Valentia n. 22588 del 23.05.2023

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

D E C R E T A

1. Le ditte cui può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e cose sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo per violazione delle norme del Codice della Strada, **nel corrente anno 2023 e sino a nuovo provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di VIBO VALENTIA**, sono esclusivamente quelle inserite nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente decreto;
2. La Prefettura – U.T.G. procederà alla cancellazione delle Ditte dall'elenco di cui all'ALLEGATO A, nel caso in cui dalle verifiche disposte dovessero emergere situazioni ostative ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni Antimafia);
3. Gli organi in servizio di polizia stradale, ove ritengano che il veicolo sequestrato non possa essere affidato in custodia allo stesso trasgressore o proprietario, potranno avvalersi dell'attività delle ditte di cui all'allegato "A", le quali, a loro volta, dovranno garantire la prestazione del servizio di affidamento in custodia dei veicoli nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno.
4. La scelta dovrà ricadere sulla ditta che, inserita nell'elenco allegato "A" al presente provvedimento, è titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, cercando ove possibile di garantire una rotazione tra le Ditte che risultano ubicate nello stesso comune. Ove



Al Prefetto della provincia di Vibo Valentia

quest'ultima fosse temporaneamente indisponibile, per carenza di spazio o di dotazione tecnica, potrà essere interpellata altra ditta, seguendo i medesimi predetti criteri di scelta (maggiore vicinanza rispetto al luogo dell'accertamento e rotazione).

Il verbale di sequestro dovrà dare atto che il veicolo è affidato in custodia alla ditta incaricata sulla base dei criteri sopra citati. La ditta medesima, nel verbale di affidamento in custodia del veicolo, dovrà essere ivi indicata dall'organo accertatore mediante la sua completa denominazione - come riportata nell'allegato "A" - comprensiva di Partita IVA e/o Codice Fiscale del titolare (qualora si tratti di ditta individuale) - che dovrà provvedere al recupero e al trasporto del veicolo sino al luogo di custodia e sottoscrivere il predetto verbale di affidamento, anche per tramite di incaricato al trasporto.

5. L'eventuale immotivato rifiuto della ditta interpellata a provvedere, a seguito di richiesta degli organi di polizia, alla rimozione e custodia dei veicoli sequestrati, dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Prefettura U.T.G. e potrà comportare la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati;
6. E' fatto obbligo alle ditte inserite nell'elenco di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, di comunicare tempestivamente a questa Prefettura - U.T.G., tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche delle depositarie e la composizione della compagine societaria, a pena di cancellazione dall'Elenco Prefettizio dei Custodi;
7. Le ditte iscritte nell'elenco di cui all'ALLEGATO A, sono tenute ad applicare, per l'attività di custodia dei veicoli a motore e cose sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo per violazione delle norme del Codice della Strada, le tariffe stabilite con decreto del Prefetto di Vibo Valentia n. 13760 del 31 marzo 2023, pubblicato sul sito internet della Prefettura di Vibo Valentia;
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Vibo Valentia, 6 dicembre 2023

IL PREFETTO
Grieco